

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 37

**Delega alla Giunta regionale per la redazione di un testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.**

(BURC n. 146 del 24 luglio 2025)

**Art. 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello [Statuto](#), alla redazione di un Testo unico che riordina e coordina l'intera disciplina legislativa regionale in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti, anche con finalità innovative.
2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nel Testo unico di cui al comma 1 sono indicate nell'elenco di cui all'allegato A. La Giunta regionale è autorizzata a integrare detto elenco attinente alla materia oggetto del riordino.

**Art. 2**

*(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)*

1. Il Testo unico, ripartito in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui è apposta una rubrica:
  - a) adegua e semplifica il linguaggio normativo;
  - b) apporta le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
  - c) elenca le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
  - d) inserisce nuove disposizioni tese a disciplinare materie afferenti al settore commercio, anche prive di regolamentazione regionale;
  - e) reca in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
  - f) aggiorna l'indicazione di organi o uffici rispetto a una nuova loro denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
  - g) prevede la semplificazione delle procedure amministrative;
  - h) aggiorna i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;
  - i) corregge gli errori materiali;
  - j) contiene le disposizioni tese a conformare le norme regionali alle disposizioni statali nelle materie oggetto del Testo unico.

**Art. 3**

*(Termini)*

1. La proposta del Testo unico, corredata di apposita relazione di accompagnamento, è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4**  
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

SEGUE ALLEGATO<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [Allegato inserito con errata corrige pubblicata nel BURC n. 178 del 9 settembre 2025.](#)

(Allegato A)

Elenco fonti normative in materia di commercio, mercati, fiere e attività di promozione commerciale, stampa e carburanti.

Fonti normative:

- 1) legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 (Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici);
- 2) legge regionale 5 maggio 1990, n. 56 (Disciplina Commercio Mercati all'ingrosso);
- 3) legge regionale 24 luglio 1991, n. 11 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale);
- 4) legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa);
- 5) legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche);
- 6) legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali), articoli 50, 51 e 52.